

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede e emblema

È costituita in Trani, nel numero minimo dei soci previsto dalla Legge, quale Ente del Terzo settore, l'associazione denominata **Pubblica Assistenza Operatori Emergenza Radio Trani** (in forma breve, OER ODV), in conformità al dettato dell'art. 32 del D. Lgs. 117/2017. L'associazione, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUN) allorquando istituito.

L'Associazione ha sede nel Comune di Trani. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Durata dell'Associazione a tempo indeterminato.

L'emblema dell'associazione è costituito da tre lettere "**OER**" di colore arancione ed in particolare la prima lettera pone in evidenza al centro il "*simbolo internazionale di soccorso*" di colore blu. Lo stesso circoscritto con sette orbite atomiche di colore blu e bianco.

Art. 2 – Principi associativi fondamentali

L'associazione **Pubblica Assistenza Operatori Emergenza Radio Trani**, più avanti chiamata per brevità **Associazione**, è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina della normativa del terzo settore.

L'associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni degli associati volontari.

L'associazione è laica, apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla popolazione in genere.

Art. 3 - Scopi associativi

L'associazione impronta il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguire e affermare i valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) Promuovere ed organizzare iniziative per i cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) Promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i

della collettività;

- f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità;
- g) assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- h) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- l) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 4 bis – Attività per il raggiungimento degli scopi

- a. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- b. servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;

Art. 4 bis – Attività per il raggiungimento degli scopi

- a. Servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- b. Servizi di trasporto socio-sanitario a mezzo di autoambulanza;
- c. Organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- d. Organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- e. Promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;
- f. Assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

L'associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti necessari al loro regolare funzionamento o nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II – Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'associazione; i minori di età inferiore ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Possono partecipare alle assemblee ma non hanno capacità di elettorato attivo o passivo, nemmeno per delega degli esercenti la potestà.

I soci iscritti all'associazione per un periodo minimo di (tre mesi) ai fini dell'esercizio del diritto di voto, articolo 24, comma 1 del CTS, in coerenza con i principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati, hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e da associativi;
- b) Eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali e questi ultimi;
- c) Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d) Formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'associazione ai fini previsti nel presente Statuto;
- e) Essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 - Doveri

I doveri dei soci sono:

- a) Rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) Essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'associazione;
- d) Impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le stesse attività svolte dall'associazione.
Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'associazione rapporti sotto qualsiasi forma.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio.

La qualità di socio si perde:

- a) Per morosità;
- b) Per decadenza;
- c) Per esclusione;
- d) Per recesso;
- e) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata;
- f) Quando il socio non presta turni di servizio per almeno quattro ore settimanali consecutive, fatti salvi gli impegni di lavoro o familiari preventivamente per iscritto all'Ente.
- g) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 9.
- h) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato le disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento associativo.
- i) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di recesso dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.
- j) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di recesso dal rapporto associativo.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente

ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Le dimissioni sono efficaci dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

11 -Scritture contabili e bilancio

L'associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 dello Statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 lettera i) dello Statuto con una annotazione al bilancio.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a. Dalle quote degli aderenti;
- b. Da contributi di privati;
- c. Da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. Da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e. Da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- f. Da attività di raccolta fondi;
- g. Da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- h. Da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
- i. Da somministrazione occasionale di alimenti e bevande (D.L. 03.07.2017, n. 117 art. 84);
- j. Da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- k. Da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 lettera i).

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- f. il Collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'associazione.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti dalla legge e da eventuali regolamenti dell'associazione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'associazione ha sede.

Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell'anno in corso, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 – Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo Statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto, e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina ~~due~~ ^{due} scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 – Validità delle deliberazioni

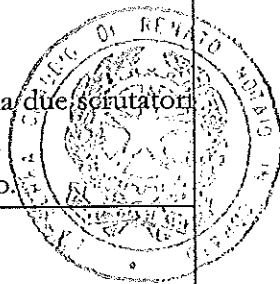
L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto.



Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli associati con diritto di voto.

Art. 22 – Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 – Competenze

1. L'assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche dell'associazione;
- e. approva il regolamento generale dell'associazione e le sue modifiche;
- f. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'associazione e le sue modifiche;
- g. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli fra i soci all'associazione;
- h. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- k. è l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- l. delibera sulla esclusione degli associati;
- m. delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio direttivo;
- n. delibera sull'istituzione di sezioni dell'associazione;
- o. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

1. L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sulla variazione della sede legale;
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 38.

Art. 24 – Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto, in numero dispari da un minimo di (cinque) ad un massimo di (sette) componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'assemblea, compreso il presidente;
2. Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile;
3. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; può nominare inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'associazione;
4. Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'associazione;
5. Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi;
6. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza;
7. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale;
8. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

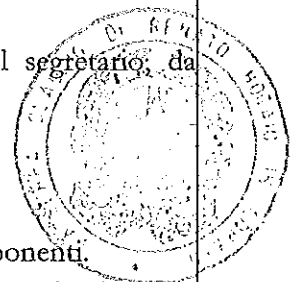
Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di intervento.

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio (e vincolante).



Art. 26 - Competenze

Il Consiglio direttivo:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. aderisce ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del Terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci entro 60 giorni dalla loro presentazione, ne dà notizia agli interessati e ne fa annotazione sul libro dei soci;
- f. la delibera di rigetto alla iscrizione viene emessa in forma motivata entro 60 giorni. Il socio che si è visto negare l'iscrizione ha possibilità di impugnare il suddetto provvedimento di rigetto e di presentare un ricorso all'assemblea (entro 60 dall'avvenuta comunicazione) che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
- g. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- h. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- i. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- j. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'associazione.

Art. 27 - Direzione esecutiva

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario, tesoriere, del direttore sanitario, quando nominato, e dal direttore dei servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio direttivo.

Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

1. Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti;
2. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione;
3. Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea;
4. La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri;
5. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede

immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 29 - Presidente

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive;
2. Il presidente sottoscrive gli atti e contratti stipulati dall'associazione;
3. Il presidente può delegare in parte o interamente i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 30 – Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti fra non soci, sono rieleggibili. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 - Competenze

Il Collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo di controllo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

Art. 32 Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 33 – Collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 34 – Competenze

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previa mediatrice, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'associazione e sono inappellabili.

Art. 35 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo occasionale anche ai fini della copertura assicurativa obbligatoria;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso o il motivato dissenso entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non ha pronunciato.

L'esame deve essere svolto presso i locali associativi.

Della consultazione non sarà possibile effettuare copie, tranne le previsioni previste dall'art. 241/90.

Titolo V – Norme finali

Art. 36 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai principi partecipativi del presente statuto.

Art. 37 - Regolamenti

1. Il regolamento generale:

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo;
- b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative;
- c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
- d. regola ogni altra materia in attuativa del presente statuto.

2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 38- Scioglimento dell'Associazione

L'associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'associazione, previo gli adempimenti di legge, non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del consiglio direttivo, approvato dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.”.

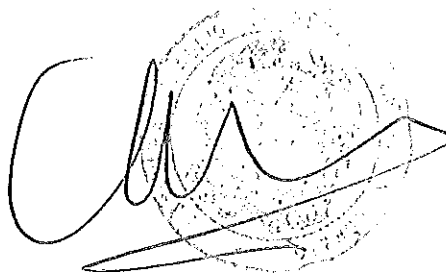
Art. 39 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

=====

F.to: Sebastiano Miscioscia - Claudio La Serra notaio (L.S.) =

La presente copia composta di 7 fogli,
è conforme all'originale, munito delle prescritte
firme.
Corato, 27 OTT. 2020

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature but appears to include the name of the notary and the location.